

Roma, 19 aprile 2013

Alle Direzioni Interregionali, Regionali
e Provinciali delle Dogane

LORO SEDI

Protocollo: 103357/RU

e, p.c.:

Rif.:

Alla Direzione Centrale
Accertamenti e Controlli

Allegati: 1

SEDE

OGGETTO: Applicazione delle disposizioni sulla contabilità separata nel quadro del regole di origine sullo zucchero.

A seguito delle discussioni intercorse nell'ambito dei lavori del Comitato del Codice Doganale Settore Origine tra i competenti Servizi della Commissione e i rappresentanti degli Stati membri, è stata chiarita la portata dell'art. 21 delle note esplicative sui protocolli paneuromediterranei (PEM) sulle norme di origine (GUUE 2007/C83/01), in materia di applicazione della contabilità separata nel quadro del regole di origine sullo zucchero.

La Commissione europea chiarisce che le note esplicative non costituiscono un atto giuridicamente vincolante e che hanno solo un valore chiarificatore. Il loro scopo è fornire uno strumento procedurale che agevoli l'applicazione uniforme delle disposizioni riguardanti i protocolli paneuromediterranei e, per quanto qui interessa, la separazione contabile nel quadro del regole di origine sullo zucchero da parte degli Stati membri.

La questione esaminata è se gli Stati membri possono autorizzare la contabilità separata anche a favore di operatori diversi dai fabbricanti di prodotti finali dei comparti interessati (dolciumi, bibite, bevande alcoliche, yogurt o derivati del latte), consentendo sia ai produttori che ai fornitori di mescolare zuccheri di origine diversa nello stesso magazzino, per poi venderli come materiali originari.

All'esito degli approfondimenti svolti è stato chiarito che:

- l'autorizzazione al ricorso alla contabilità separata può essere concessa ad operatori diversi dai produttori reali di prodotti finali limitatamente allo zucchero;
- la limitazione della misura al settore dello zucchero è dovuta alla specifica situazione di approvvigionamento del prodotto perché rispetto ad altri materiali, per cui la produzione comunitaria è sufficiente a coprire le esigenze del mercato interno, l'UE, a seguito della riforma dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero, è diventata importatrice netta di zucchero; perché una parte dello zucchero importato è incorporato nei prodotti esportati, che dovrebbero poter beneficiare del trattamento preferenziale nel quadro delle pertinenti regole di origine; perché, infine, i produttori di prodotti dello zucchero possono essere riforniti da produttori che fungono anche da commercianti di zucchero di origine non-UE¹;
- lo zucchero esportato senza lavorazioni o trasformazioni non deve beneficiare della contabilità separata.

A seguito dello scambio di opinioni e valutazioni, sia di natura tecnico-doganale che di opportunità commerciale, tra i servizi della Commissione e i rappresentanti degli Stati membri si è, in sostanza, concordato che: *«Le autorità degli Stati membri che concedono le autorizzazioni alla gestione di scorte di materiali fungibili originari e non originari attraverso la contabilità separata possono prevedere di concedere tali autorizzazioni anche ai fornitori di zucchero utilizzato per la produzione di prodotti originari finali. Lo zucchero esportato senza ulteriori lavorazioni o trasformazioni non può beneficiare della contabilità separata. Tutte le altre condizioni legate all'uso della contabilità separata dovranno, naturalmente, essere soddisfatte».*

Circa le condizioni di utilizzo dell'istituto della contabilità separata, sia a beneficio dei produttori finali che dei fornitori coinvolti nella filiera dello zucchero, si dovrà pertanto fare riferimento all'art. 21 delle citate note esplicative, alla luce delle considerazioni testé fornite.

Ad ogni buon fine, si richiama l'attenzione sul fatto che la Commissione si è preoccupata di precisare che si tratta di indicazioni operative di natura orizzontale. Il citato art. 21 indica la sussistenza di condizioni che le autorità doganali che

¹ La mancata concessione della contabilità separata a quest'ultimo livello comporta che lo zucchero utilizzato da tali produttori sarebbe considerato come non originario e, di conseguenza, non potrebbe permettere ai produttori / trasformatori finali di beneficiare delle preferenze previste nell'ambito degli accordi di libero scambio.

concedono l'autorizzazione devono verificare per il monitoraggio delle merci non originarie consegnate dal magazzino. Tali autorità restano tuttavia libere di effettuare tutte le attività di controllo per il corretto rilascio dell'autorizzazione decidendo, alla luce di una complessa serie di variabili, procedurali e normative, se concederla ovvero, al permanere di dubbi sul rispetto delle condizioni dell'art. 21, se negarla per le operazioni oggetto di interesse².

Alla luce di quanto sopra riportato, codeste Direzioni Interregionali, Regionali e Provinciali delle Dogane avranno cura di informare i dipendenti Uffici del menzionato indirizzo procedurale, segnalando eventuali criticità o esigenze di approfondimento che dovessero emergere.

Il Direttore Centrale ad interim
Ing. Walter De Santis

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.L.gs. 39/93)*

² E' possibile che in futuro si debba procedere ad emendare la regola sulla separazione contabile nell'ambito di nuovi orientamenti PEM. Alcuni aspetti dell'attività di monitoraggio potrebbero, in tal senso, essere oggetto di ulteriori riflessioni del Comitato.

ALLEGATO

Estratto delle note esplicative riguardanti i protocolli paneuromediterranei sulle norme di origine (GU 2007/C83/01).

Art. 21 – Condizioni di utilizzo della «contabilità separata» per la gestione delle scorte di materiali utilizzati nella fabbricazione

1. L'autorizzazione a utilizzare la contabilità separata per la gestione delle scorte di materiali usati nella fabbricazione sarà concessa a qualsiasi fabbricante che presenti alle autorità doganali una apposita richiesta scritta e che soddisfi tutte le condizioni per la concessione dell'autorizzazione.

2. Il richiedente deve dimostrare la necessità di servirsi della contabilità separata per motivi di costi eccessivi oppure per l'impossibilità di tenere scorte di materiali fisicamente separati a seconda dell'origine.

3. I materiali originari e non originari devono essere dello stesso tipo e qualità commerciale e possedere le stesse caratteristiche tecniche e fisiche. Non deve essere possibile distinguere un materiale dall'altro ai fini dell'origine, una volta che essi siano stati incorporati nel prodotto finito.

4. L'uso del sistema di contabilità separata non deve far sì che il carattere originario sia attribuito a più prodotti di quanti l'avrebbero acquisito se i materiali impiegati nella fabbricazione fossero stati fisicamente separati.

5. Il sistema contabile deve:

- mantenere una netta distinzione tra i quantitativi dei materiali originari e non originari acquisitati, indicando la data in cui tali materiali sono stati messi in deposito e, se necessario, il loro valore;

- precisare la quantità dei:

a) materiali originari e non originari usati e, se necessario, il loro valore totale,

b) prodotti finiti fabbricati,

c) prodotti finiti forniti a tutti i clienti, indicando espressamente:

i) le forniture ai clienti che richiedono prove dell'origine preferenziale (ivi comprese le vendite a clienti che richiedono prove in forma diversa dalla prova dell'origine), e

ii) le forniture ai clienti che non richiedono tali prove;

- dimostrare, durante la fabbricazione o al momento del rilascio di qualsiasi prova dell'origine (o di altri documenti che comprovino il carattere originario), che la contabilità di magazzino dei materiali originari è disponibile in quantitativi sufficienti a giustificare la dichiarazione di origine.

6.1. Il saldo delle scorte di cui al paragrafo 5, ultimo trattino, deve corrispondere ai materiali originari e non originari contabilizzati. Tale saldo deve comprendere tutti i prodotti finiti, siano essi o meno corredati di una dichiarazione della loro origine preferenziale.

6.2. Nei casi in cui i prodotti vengano forniti senza una dichiarazione di origine preferenziale, essi vengono imputati al saldo dei materiali non originari soltanto se tale saldo esiste. In caso contrario, i prodotti vengono imputati al saldo dei materiali originari.

6.3. Il momento in cui viene effettuata la determinazione dell'origine (cioè il periodo di fabbricazione o la data di rilascio della prova dell'origine o di altra dichiarazione di origine) deve essere convenuto tra il fabbricante e le autorità doganali ed essere registrato nell'autorizzazione concessa da queste ultime.

7. Al momento della richiesta di cominciare ad usare il sistema di contabilità separata, le autorità doganali esamineranno i registri del fabbricante al fine di determinare la costituzione di saldi di materiali originari e non originari che si ritiene possano essere conservati come scorta.

8. Il fabbricante deve:

- assumersi la piena responsabilità del modo in cui viene usata l'autorizzazione e delle conseguenze di dichiarazioni di origine non corrette o di altri usi impropri dell'autorizzazione;

- mettere a disposizione delle autorità doganali, dietro loro richiesta, tutti i documenti, registri e contabilità relativi a un dato periodo.

9. Le autorità doganali rifiuteranno l'autorizzazione a un fabbricante che non offra tutte le garanzie che esse ritengono necessarie al corretto funzionamento del sistema di contabilità separata.

10. Le autorità doganali possono revocare un'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse sono tenute a farlo quando il fabbricante non soddisfi più i requisiti o non offra più le garanzie specificate. In tal caso, le autorità invalideranno le prove dell'origine e gli altri documenti comprovanti l'origine che siano stati usati impropriamente.